

CIRCOLARE n. 13/2006

ROMA, 20 APRILE 2006

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione I

Oggetto: codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Prot. 25/SEGR/0003538

e p.c.

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

All'INPS

Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate e Economia
Sommersa

All'INAIL

Direzione Centrale Rischi

All'ENPALS

Direzione Generale – Servizio contributi e vigilanza

All'INPGI

Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'IPSEMA

Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'ENASARCO

Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento Sedi

Al Comando Carabinieri Ispettorato Lavoro

LORO SEDI

Alla Direzione Generale del mercato del lavoro

Alla Direzione Generale per le politiche previdenziali

Alla Direzione Generale delle risorse umane e affari generali

Alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Alla Regione Siciliana

Assessorato Lavoro e Previdenza sociale

Ispettorato Regionale del Lavoro di Palermo

Ispettorato Regionale del Lavoro di Catania

LORO SEDI

Al fine di assicurare una piena effettività dei principi ispiratori del D.Lgs. n. 124/2004 ed in particolare di realizzare un efficace coordinamento dell'attività ispettiva, sia per i profili di carattere meramente organizzativo che per uniformare l'attività di tutto il personale impegnato nella vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale, questo Ministero, unitamente all'INPS e all'INAIL, ha provveduto ad elaborare un codice comportamento unitario del personale ispettivo, i cui contenuti sono stati condivisi mediante il protocollo d'intesa siglato in data 24 marzo 2006 allegato alla presente circolare.

Tale documento riveste carattere di assoluta novità e di particolare rilievo in quanto, per la prima volta, vengono individuati profili comportamentali omogenei per tutti gli operatori che effettuano attività di verifica in materia di lavoro e previdenza, attraverso una vera e propria proceduralizzazione dell'attività ispettiva, che sino ad oggi, al di là delle singole disposizioni di carattere legislativo – volte per lo più a disciplinare i poteri e le prerogative degli organi di vigilanza – non aveva trovato un'organica definizione. L'aver disciplinato, sia pur con un atto di natura amministrativa, tale attività appare significativo anche in considerazione della puntualizzazione di aspetti rilevanti che attengono al rapporto fra personale ispettivo, datori di lavoro e professionisti operanti nel settore della consulenza del lavoro, in particolare sotto il profilo delle garanzie procedurali connesse alla vigilanza nei luoghi di lavoro.

Nel sottolineare che le previsioni contenute nel codice di comportamento integrano e specificano quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.C.M. 28 novembre 2000) va precisato che le stesse operano esclusivamente come disposizioni interne, eventualmente rilevanti sul piano disciplinare, senza che l'eventuale inosservanza delle stesse possa dar luogo a conseguenze di diversa natura sul piano della legittimità dei provvedimenti adottati.

L'imminente incremento dell'organico ispettivo, nonché il nuovo ruolo che lo stesso è chiamato a svolgere nel quadro della razionalizzazione dei servizi di vigilanza, improntati non più solo ad una logica di carattere repressivo e sanzionatorio ma anche promozionale e volta alla composizione dei possibili conflitti fra datori di lavoro e lavoratori, rappresentano ulteriori motivazioni che supportano l'esigenza di adottare tale codice di comportamento, sul quale i dirigenti delle strutture territoriali, previa diffusione capillare, assumeranno le opportune iniziative di carattere informativo, sia interne che rivolte all'utenza, al fine di garantire le migliori condizioni per una più ampia e corretta applicazione dei principi in esso contenuti.

Il Direttore generale

(f.to Mario Notaro)